



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale **Comunicato Ufficiale n. 20/CSAT del 22 Gennaio 2026**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 19 Gennaio 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società SPORT CLUB 85 TRAMONTI in riferimento al C.U. n. 57 del 18/12/2025.

Gara – Sport Club 85 Tramonti / Montoro del 13.12.2025 – Campionato Prima Categoria, girone “G”.

Squalifica Bovino Christian fino al 30/6/2026

La società Sport Club 85 Tramonti proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30/06/2026 inflitta dal Gst al calciatore Bovino Christian reo di aver tenuto nei confronti del DDG un comportamento gravemente scorretto che si concretizzava nell'avvicinarsi a quest'ultimo con fare minaccioso colpendo con il proprio petto quello dell'arbitro provocandone un vistoso arretramento per la forza della spinta. La reclamante deduceva la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione dal momento che il calciatore Bovino Christian nel rialzarsi da terra colpiva con il proprio petto l'arbitro in modo del tutto involontario. La reclamante, inoltre, deduceva la violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento dal momento che in analoghi episodi la Giustizia sportiva aveva adottato provvedimenti disciplinari che prevedevano sanzioni più pievi nonché la violazione dei criteri di determinazione della sanzione e l'eccesso di potere per manifesta illogicità. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguente annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha irrogato al calciatore Bovino Christian la sanzione della squalifica fino al 30/06/2026; in via subordinata chiedeva di ridurre significatamente la durata della squalifica irrogata, applicando una sanzione proporzionata alla gravità dei fatti. La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo così come proposto ritiene di accogliere il reclamo, ed infatti ritiene applicabile alla fattispecie quanto disposto dall'art.36 CGS e la sanzione applicata dal Gst appare eccessiva rispetto a quanto riportato dal DDG nel referto di gara. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Bovino Christian fino al 20/04/2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.01.2026

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. M. Iannone.

Reclamo della società VALANFRA FOOTBALL CLUB in riferimento al C.U. n. 60 del 24/12/2025.

Gara – Piazzolla Football Club / Valanfra Football Club del 21.12.2025 – Campionato 2° Categoria, girone “G”.

Squalifica Maione Luca per sette (7) gare e Ardolino Matteo per quattro (4) gare

La società Asd Valanfra Football Club proponeva preannuncio di reclamo in data 29/12/2025 e faceva pervenire i motivi di reclamo in data 6/01/2026 non rispettando i termini di cui all'art. 76 CGS. La Corte preliminarmente rileva che a norma dell'art. 76 CGS la società reclamante avrebbe dovuto depositare i motivi del reclamo. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n. 60 del 24/12/2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.01.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società SCUOLA CALCIO TR9 in riferimento al C.U. n. 48 del 27/11/2025.

Gara – Scuola Calcio Tr9 / Valentino Mazzola del 22.11.2025 – Campionato Seconda Categoria “H”.

Squalifiche: Mancuso Orazio (squalifica fino 27/11/29), Borgia Alessandro (squalifica fino al 27/01/2026)

La società Scuola Calcio Tr9 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 48 del 27/11/2025 nella quale il GST, fra l'altro, aveva squalificato il calciatore Mancuso Orazio fino al 27/11/2029 nonché il calciatore Borgia Alessandro fino al 27/01/2026 e l'allenatore Cuomo Guglielmo per due giornate. Riteneva la società reclamante che il calciatore Mancuso Orazio non aveva compiuto alcun azione violenta nei confronti del DDG bensì si era limitato a contestare la decisione della stessa in occasione della seconda ammonizione ritenendola eccessiva. Il calciatore Mancuso Orazio, a detta della reclamante, aveva subito una prima ammonizione e, successivamente, al minuto 45, in conseguenza di un normale contrasto di gioco, subiva una seconda immetitata. Sicuramente, continua la reclamante, il DDG era stato tratto in inganno dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco. Nell'occasione si stava abbattendo un fortissimo acquazzone che aveva reso il terreno di gioco particolarmente scivoloso ed il calciatore Mancuso, nell'intervenire su un avversario con un normale contrasto, scivolava e in tal modo il contrasto appariva estremamente pericoloso. La reclamante rilevava, inoltre, che il DDG tardava nell'estrarre per la seconda volta il cartellino giallo ma era costretto solo in conseguenza delle veementi proteste dei calciatori e dei componenti la panchina avversaria.

Alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore Mancuso Orazio abbandonava con immediatezza il terreno di gioco per dirigersi nel proprio spogliatoio per cui non avrebbe potuto attingere il DDG alla nuca. Anche in relazione alle sanzioni disciplinari adottate nei confronti del calciatore Borgia Alessandro e dell'allenatore Cuomo Guglielmo, la società reclamante riteneva le stesse estremamente gravose. In particolare il calciatore Borgia Alessandro, in occasione della notifica della seconda ammonizione al compagno di squadra Mancuso Orazio, si avvicinava all'arbitro nella funzione di capitano per protestare in maniera pacata e corretta. Concludeva la reclamante per l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta ai propri tesserati; in subordine chiedeva una sensibile riduzione delle stesse.

La CSAT, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto con la documentazione. Ad esso allegata, sentita la reclamante ed il DDG in sede di audizione, ritiene l'impugnativa parzialmente accoglibile. È indubbio che il referto di gara costituisce fonte primaria e privilegiata, ma è anche vero che il CGS, ex art. 12 e 13, riconosce alla stessa l'applicazione delle circostanze attenuanti.

Il DDG, infatti, in sede di audizione ha precisato che il calciatore Mancuso Orazio, al termine della gara, profondamente pentito per l'accaduto, ha presentato le scuse. Tale comportamento, attesa anche l'età del calciatore, convince la Corte ha ridurre la squalifica allo stesso inflitta. Appaiono eque e congrue, invece, la squalifica inflitta all'allenatore Cuomo Guglielmo mentre appare eccessiva quella inflitta al calciatore Borgia

Alessandro che nella fattispecie svolgeva le funzioni di capitano, era l'unico a poter interloquire con il DDG e protestare avverso le decisione dell'arbitro di espulsione di un compagno di squadra. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Borgia Alessandro fino al 13/01/2026; riduce altresì la squalifica inflitta al calciatore Mancuso Orazio fino a tutto il 28/02/2028, conferma per il resto le sanzioni pubblicate sul C.U. n. 48 del 27/11/2025.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.01.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 22 Gennaio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**